



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO

VERBALE N. 2 - DEL 29.06.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la ex sala delle adunanze del Consiglio di amministrazione, si svolge la seduta della Commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, nominata con D.R. n. 592 del 1 febbraio 2011.

Sono presenti: il Rettore, Presidente, i proff. Bettetini Andrea, Cucuzza Giuseppe, Militello Paolo, Nicotra Ida, Noto Riccardo, Prezzavento Orazio, Sciotto Domenico, i dottori Arcifa Lucia, Nocera Francesco, Sturiale Massimo, il signor Buceti Letterio Luca e il dott. Vicarelli Carlo.

Sono assenti: il prof. Barone Giuseppe e il sig. Maniscalco Emanuele Massimiliano.

Il Rettore affida al dott. Vicarelli le funzioni di segretario verbalizzante.


Il rettore apre la seduta e dà incarico alla prof.ssa Nicotra di proseguire la lettura degli articoli dello statuto a partire dall'art.12.


Alle ore 18.20 si allontana dalla sala il prof. Sciotto.



Ultimata la lettura dell'art. 30, alle ore 18.40 il rettore sospende i lavori aggiornandoli alle ore 10.00 del 30 giugno 2011.



Il rettore mette, quindi, ai voti gli articoli dal 12 al 30 come risultanti a seguito delle modifiche proposte nell'odierna seduta che vengono approvati all'unanimità. Detti articoli sono riportati nell'allegato 1 che viene a far parte integrante del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

(il segretario)




(il presidente)


Proposta di Statuto	
<p>Articolo 12 – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.</p> <p>3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale. Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.</p> <p>4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.</p> <p>5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.</p> <p>6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.</p> <p>7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.</p> <p>8. Il rettore può sospendere cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.</p> <p>9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p>3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta dei consigli di dipartimento, e nominati con decreto pettorale Ciascun consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
<p>Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca</p>	
<p>Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</p>	

<p>1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i Dipartimenti; b) le Scuole; c) le Scuole di dottorato, ove istituite; e) le Strutture didattiche speciali; f) i Centri di ricerca. 	
<p>Articolo 14 – Dipartimenti</p> <p>1. Spetta al Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercitare le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; b) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori; c) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori; d) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, affidati alla cura del Dipartimento con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico; f) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; g) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; h) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche; i) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. <p>2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.</p> <p>4. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.</p>	<p>e) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;</p> <p>f) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il perfezionamento della qualità dei programmi formativi;</p> 
<p>Articolo 15 - Organi del Dipartimento</p> <p>1. Sono organi del Dipartimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio di dipartimento; b) il direttore; 	

<p>c) la Giunta; d) la Commissione paritetica dipartimentale.</p> <p>2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento.</p> <p>3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno</p> <p>4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.</p> <p>5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.</p> <p>7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.</p> <p>8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>9. La Giunta è formata, di norma, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore.</p> <p>10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.</p>	<p>8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatori di dottorato, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta</p> <p>9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore</p>
<p>Articolo 16 - Commissione paritetica dipartimentale</p> <p>1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:</p> <p>a) sei docenti eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) cinque rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento.</p> <p>c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i</p>	<p>a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p>

AD

<p>dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:</p> <p>a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;</p> <p>b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.</p> <p>4. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.</p> <p>5. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	
<p>Articolo 17 – Scuole</p> <p>1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.</p> <p>2. Sono organi della Scuola:</p> <p>a) il Coordinamento della Scuola;</p> <p>b) la Commissione paritetica della Scuola.</p> <p>3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010.</p> <p>4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>	
<p>Articolo 18 – Scuola di Medicina</p> <p>1. La Scuola di Medicina è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.</p> <p>2. Spetta alla Scuola di Medicina:</p> <p>a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;</p> <p>b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità</p>	<p>1. La Scuola di Medicina, denominata "Facoltà di Medicina", è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare</p> 

e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;

d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Medicina.

3. Sono organi della Scuola di Medicina:

a) il Coordinamento della Scuola di Medicina;

b) la Commissione paritetica di Scuola.

4. Il Coordinamento della Scuola di Medicina è composto da:

a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Scuola;

b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento;

c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;

d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Scuola;

e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Scuola;

f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Scuola;

g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica.

5. Il Coordinamento della Scuola elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore, di direttore e vicedirettore di Dipartimento. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.



7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Scuola di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Scuola, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Scuola.


8. La partecipazione agli organi della Scuola di Medicina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.



Articolo 19 - Commissione paritetica della Scuola di Medicina



1. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Medicina. È composta, di norma, da:

a) dodici docenti eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione

<p>degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.</p> <p>c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Scuola.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Scuola di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina ha il compito di:</p> <p>a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;</p> <p>b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Scuola.</p> <p>4. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.</p>	
<p>Articolo 20 - Consigli di corso di studio</p> <p>1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da tre studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da sei studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.</p> <p>3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.</p> <p>4. I Consigli hanno il compito di:</p> <p>a) coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli di studio;</p> <p>b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;</p> <p>c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;</p> <p>d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;</p> <p>e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.</p>	<p>a) coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli di studio con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento del programma con i <i>curricula</i> didattici;</p> 
<p>Articolo 21 - Scuole di specializzazione</p> <p>1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della</p>	

<p>legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. Sono organi della scuola di specializzazione: a) il Consiglio della scuola di specializzazione; b) il direttore.</p> <p>3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.</p> <p>5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.</p>	
<p>Articolo 22 - Dottorati di ricerca</p> <p>1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. Sono organi del dottorato di ricerca: a) il Collegio dei docenti; b) il coordinatore del dottorato di ricerca.</p> <p>3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.</p> <p>4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.</p> <p>5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.</p>	
<p>Articolo 23 - Strutture didattiche speciali</p> <p>1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.</p> <p>3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta</p>	<p style="text-align: right;">AM</p> 

<p>autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>Articolo 24 - Centri di ricerca</p> <p>1 in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescr. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.</p> <p>2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.</p> <p>3. Sono organi del Centro: a) il Consiglio del centro; b) il direttore.</p> <p>4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.</p> <p>5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura itto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.</p> <p>6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.</p>	
<p>Titolo IV – Strutture di servizio</p> <p>Articolo 25 - Centri di servizio</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.</p> <p>2. Sono organi del Centro: a) il Comitato di gestione; b) il presidente; c) il direttore.</p> <p>3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.</p> <p>4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.</p> <p>5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.</p> <p>6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>	 

<p>Articolo 26 - Poli amministrativo-contabili</p> <p>1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</p> <p>2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili è disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>	
<p>Titolo V - Rapporti con organismi esterni</p> <p>Articolo 27 – Prestazioni a favore di terzi</p> <p>1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.</p>	
<p>Articolo 28 – Atti negoziali</p> <p>1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.</p> <p>2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.</p> <p>3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.</p> <p>4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.</p> <p>5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.</p>	
<p>Articolo 29 – Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative</p> <p>1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività: può, altresì, partecipare a</p>	

<p>società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.</p> <p>2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.</p> <p>3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>	
<p>Titolo VI – Regolamenti e codice etico</p> <p>Articolo 30 – Regolamenti</p> <p>1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.</p> <p>2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.</p> <p>3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.</p>	

